

**CONTRIBUTO UNIFICATO**



23089/07

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**ORIGINALE**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente -
- Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
- Dott. Paolo GIULIANI - Consigliere -
- Dott. Stefano BENINI - Consigliere -
- Dott. Maria Cristina GIANCOLA - Rel. Consigliere -

Oggetto  
 APPALTO DI  
 OPERA PUBBLICA  
 BIVONDI/ARADEO

R.G.N. 26154/03

30377/03

Cron. 23089

Rep. 7188

Ud. 09/10/07

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

DITTA PRIMICERI CARMELO, in persona dell'omonimo titolare pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PISANELLI 2, presso l'avvocato ALBERTO ANGELETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO CASCIARO, giusta procura a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

**contro**

COMUNE DI ARADEO;

- **intimato** -

2007

e sul 2° ricorso n° 30377/03 proposto da:

1351

COMUNE DI ARADEO, in persona del Sindaco pro tempore,



elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso l'Avvocato GREZ GIAN MARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO QUINTO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

**- controricorrente e ricorrente incidentale -**

**contro**

DITTA PRIMICERI CARMELO, in persona dell'omonimo titolare pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PISANELLI 2, presso l'avvocato ALBERTO ANGELETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO CASCIARO, giusta procura a margine del ricorso principale;

**- controricorrente al ricorso incidentale -**

avverso la sentenza n. 103/03 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 03/03/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2007 dal Consigliere Dott. Maria Cristina GIANCOLA;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato ANGELETTI ALBERTO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;

udito, per il resistente, l'Avvocato BUCCELLATO FAUSTO, per delega Avv. QUINTO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;



udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il  
rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità del  
ricorso incidentale.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 1° settembre 1990, Carmelo Primiceri, titolare della omonima ditta, avendo stipulato in data 13.03.1989, con il Comune di Aradeo, un contratto di appalto di opera pubblica, inerente ai lavori di costruzione di una piazza municipale, ottenne decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di £ 114.781.440, comprensiva di I.V.A., oltre agli interessi ex D.P.R. n. 1063/62, relativa al secondo stato di avanzamento dei lavori. Successivamente, il medesimo Primiceri, con citazione del 3 gennaio 1991, convenne il Comune di Aradeo innanzi al Tribunale di Lecce, chiedendo la risoluzione del suddetto contratto di appalto e la condanna dell'ente convenuto al risarcimento dei danni, quantificando il preteso nella complessiva somma di £ 183.145.748, oltre interessi ex D.P.R. n.1063/62, relativa a lavori da lui eseguiti e non ricompresi nello stato di avanzamento, nonché ad oneri sia per spese generali sostenute durante il periodo di sospensione dei lavori, disposto dalla D.L., con verbale del 2.02.1990, in attesa della redazione di una perizia di variante, e sia per improduttiva indisponibilità delle attrezzature durante il medesimo periodo di forzata inattività.

Il Comune si oppose al decreto ingiuntivo e si costituì nel giudizio di risoluzione, chiedendo che questa fosse pronunciata per inadempimento del Primiceri.

Le cause furono riunite.

In pendenza di esse, il Comune, con deliberazione in data 22 febbraio 1993, deliberò la rescissione del contratto (ai sensi dell'art. 340 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. F) ed ordinò all'impresa la liberazione del cantiere,

dando successivamente attuazione coattiva a tale provvedimento. Il Primiceri chiese al giudice istruttore delle cause civili sopra menzionate, la sua reimmersione nel cantiere, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., e con riferimento a tale ricorso ex art. 700 c.p.c., il Comune di Aradeo propose regolamento preventivo di giurisdizione, dichiarato inammissibile dalle SSUU di questa Corte (sentenza SU n. 1878/1995).

Espletata una CTU integrata da chiarimenti, il Tribunale di Lecce, con sentenza del 13 marzo 2000, rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo, dichiarava risolto il contratto di appalto per inadempimento del Comune di Aradeo, che condannava al risarcimento dei danni, liquidati in £ 74.089.000, accoglieva il ricorso ex art. 700 c.p.c. ed ordinava il ripristino del cantiere, rigettava, infine, la domanda riconvenzionale spiegata dall'ente, che condannava al pagamento della metà delle spese processuali, compensate per la residua parte.

Assunti chiarimenti dal CTU nominato in primo grado, la Corte di appello di Lecce, con sentenza del 24/I-3/III/2003, così statuiva:

1. in accoglimento per quanto di ragione dell'appello principale del Comune e dell'appello incidentale del Primiceri, revocava il decreto ingiuntivo del 1° settembre 1990, rideterminava in £ 146.141.260 (pari ad € 75.475,70) la somma spettante al Primiceri e condannava il Comune di Aradeo al relativo pagamento oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dal 3.01.1991 alla data della sentenza ed agli interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata, con decorrenza dalla medesima data sino al soddisfo




2. rigettava la domanda del Primiceri per il ripristino del cantiere e la reintegrazione nel suo possesso
3. confermava nel resto l'impugnata sentenza
4. compensava tra le parti per metà le spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio e condannava il Comune al pagamento della restante metà, avuto riguardo all'esito complessivo della lite.

La Corte territoriale osservava e riteneva, tra l'altro,:

a) quanto all'appello principale del Comune

1. che la somma portata dal decreto ingiuntivo dovesse essere ridotta a £ 109.273.801, comunque superiore alla soglia minima di £ 100.000.000 che legittimava il pagamento del 2° acconto in corso d'opera, somma da attribuire a titolo risarcitorio a seguito della confermata risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante; tale riduzione derivava dal contenimento, ai sensi dell'art. 34, comma 3, del DPR 1063/62, (da £ 42.000.000 in partita provvisoria) in £ 28.880.405 dell'accredito per i materiali giacenti (pietra di Trani), non posti in opera
2. che la risoluzione del contratto per inadempimento della stazione appaltante fosse giustificata già dal mancato pagamento del 2° SAL oltre che dall'assenza di progettazione esecutiva relativa al padiglione ed al porticato, carenza progettuale cui la DL, avendo fornito istruzioni imprecise, non aveva ovviato, sicché erano state realizzate opere eccedenti quelle preventivate e per le quali era sorta la necessità di una perizia di variante



3. che il Tribunale nel liquidare il risarcimento in complessive £ 74.089.000, di cui £ 19.018.650 per lavori contrattuali non contabilizzati, £ 17.088.000 per lavori necessari non previsti, £ 37.983.000 per lavori extracontratto, era incorso in errore nella determinazione se non del primo, sia del secondo importo, avendovi incluso la somma di £ 15.000.000 per la redazione dei calcoli statici in c.a., che invece era a carico dell'impresa ex art. 33 del capitolato speciale, e sia del terzo importo che non avrebbe dovuto essere accreditato per difetto dell'ordine scritto della DL corredato dall'indicazione della superiore approvazione da parte dei competenti organi della stazione appaltante
  4. che infondata fosse la doglianza del Comune circa il rigetto della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, in quanto alla sospensione dei lavori, disposta il 2.2.90 e determinata dalla necessità di redigere la perizia suppletiva di variante, il 17.2.1990 era seguito l'ordine di ripresa dei lavori, in quanto inoltre risultava dal giornale dei lavori che dopo tale data il Primiceri aveva ripreso l'attività, pur rappresentando la difficoltà di eseguire molte delle opere indicategli per la presenza in cantiere dei mezzi meccanici di altra impresa, ed in quanto ancora i lavori erano stati definitivamente sospesi solo nel maggio del 1990, dopo la nota sindacale del 15.5.1990, con cui si comunicava l'impossibilità di procedere al pagamento delle somme recate dal 2° SAL
- b) quanto all'appello incidentale dell'appaltatore:



1. che dovesse in effetti essergli attribuita anche l'ulteriore somma di £ 15.760.810 per il materiale necessario per la pavimentazione della piazza, non più posto in opera. Per tale materiale in realtà spettavano all'impresa £ 57.760.811, di cui però £ 42.000.000 erano state già ricomprese nel 2° SAL
2. che dovesse essere confermato il mancato riconoscimento per difetto di prova, di quanto preteso a titolo risarcitorio per maggiori oneri di spese generali e mancato utilizzo dei macchinari nel periodo di sospensione dei lavori, dal momento che tale pregiudizio presupponeva un'illegittima sospensione dei lavori dal 2.2.90 al 31.12.90, in realtà insussistente
3. che al Primicerio non spettassero gli interessi ex artt. 35 e 36 del DPR 1063/62, ma, vertendosi in ipotesi di risoluzione per inadempimento del committente, il valore dell'*opus* calcolato con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione, e, quindi, l'aggiornamento dei prezzi contrattuali alla data della pronuncia, oltre agli interessi legali dalla data della domanda fino al soddisfo, calcolati sull'importo via via annualmente rivalutato.

Avverso questa sentenza, con atto notificato il 6.11.2003, la Ditta Primiceri ha proposto ricorso per Cassazione, fondato su sette motivi. Il Comune intimato, con atto notificato il 16.12.2003, ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi, cui la ricorrente, con atto notificato l'8.01.2004, ha a sua volta resistito, eccependone l'inammissibilità, la genericità e l'infondatezza. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell'art. 335 c.p.c. la riunione dei ricorsi principale ed incidentale proposti avverso la medesima sentenza.

In secondo luogo deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso incidentale proposto dal Comune di Aradeo, in ragione della mancata esposizione sommaria dei fatti della causa, prescritta dagli artt. 371, co.3 e 366 co 1 n. 3 c.p.c..

Con tale ricorso incidentale il Comune denuncia:

1. "Violazione e falsa applicazione degli artt. 33 e 34 del DPR 1063/62 in relazione all'art. 360 nn° 3 e 5 c.p.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.", addebitando in intesi alla Corte territoriale
  - a) di non avere tenuto presente la soglia minima pari a £ 100.000.000 che consentiva l'emissione del 2° SAL
  - b) di avere erroneamente ritenuto che, anche detratto dall'importo ingiunto quello indebitamente incluso nel 2° SAL, pari a £ 13.119.595, comunque il credito complessivo superava detta soglia minima
  - c) di avere del pari erroneamente omissa di detrarre ai fini del computo le ritenute di legge e ciò in violazione dell'art. 33, comma 3 del CGA.
- 2) "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1458 cod. civ.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo



della controversia.”, con riferimento al rigetto della sua domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore.

3) “Omessa ed insufficiente motivazione”, con riferimento al criterio seguito per la contabilizzazione dei lavori relativi alla copertura del porticato e del padiglione.

Con detti motivi di impugnazione incidentale, preceduti soltanto dal sintetico richiamo del ricorso principale, che si dà per conosciuto, il Comune di Aradeo, in assenza di alcuna premessa, seppure sommaria, dei fatti della causa, si pone direttamente *in medias res*, procedendo all'esposizione dei dedotti vizi della impugnata sentenza. Dal contenuto delle singole censure, poi, emerge sostanzialmente una apodittica critica della decisione assunta dalla Corte di merito, cui si oppone una diversa e favorevole valutazione di dati asseritamente emersi, genericamente invocati e non puntualmente inseriti nel complessivo contesto fattuale sostanziale e processuale. Ne consegue la preclusione all'immediato apprezzamento delle sollevate doglianze e ciò in violazione del condiviso principio secondo cui (tra le altre, cfr. cass. 2005/15672) anche per l'ammissibilità del ricorso incidentale, così come per il ricorso principale per cassazione, è indispensabile la stretta osservanza del disposto di cui all'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con la conseguenza che il ricorrente incidentale deve rappresentare i fatti, sostanziali e processuali, in modo da far intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza senza dover ricorrere al contenuto di altri atti del processo, onde tale requisito non può ritenersi soddisfatto se il ricorso rinvii, per i motivi di censura alla sentenza impugnata e/o, come nella specie, alla narrativa del

ricorso principale, poiché le censure sollevate devono essere immediatamente percepibili senza dover ricorrere al contenuto di altri atti del processo.

Quanto al ricorso principale giova premettere che il Primiceri ha riferito le pretese creditorie azionate ai lavori eseguiti, ai materiali utili esistenti in cantiere ed alla sospensione dei lavori, e che, come consentito dall'art. 1453 c.c., lo stesso dapprima ha chiesto in via monitoria il pagamento del credito maturato per il 2° SAL, ossia agito per l'adempimento del contratto di appalto, e successivamente, invece, in pendenza del giudizio di opposizione alla ottenuta ingiunzione, ha proposto altro autonomo giudizio di cognizione ordinaria, riunito a quello di opposizione, onde ottenere la risoluzione del medesimo contratto di appalto, per inadempimento del Comune committente, oltre al risarcimento dei danni, specificamente enucleati.

La Corte di merito, con valutazione rimasta incensurata, ha ritenuto (pag. 10 della sentenza impugnata) che l'accoglimento della successiva domanda di risoluzione del contratto, correlato a plurime inadempienze, inducesse a ricondurre nell'ambito risarcitorio proprio della disposta risoluzione anche il compenso inizialmente preteso dal Primiceri in via di adempimento contrattuale, e, quindi, ha proceduto pure a rivalutare il relativo importo alla data della pronuncia, con decorrenza dalla domanda di risoluzione, ed a maggiorarlo degli interessi legali.

Ciò premesso, con il ricorso principale il Primiceri denuncia:

1. "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Art. 34, comma 3, del DPR 1063/62 ed art. 345, allegato f, L. 20.3.1865 in



relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.". Con tale motivo il ricorrente si duole, anche per vizi motivazionali, della riduzione della voce di credito inerente il materiale acquistato ma non posto in opera e della correlata revoca del decreto ingiuntivo opposto, sostenendo che la valutazione riduttiva al 50 % (da £ 42.000.000 a £ 28.000.000) confligge con la natura risarcitoria di tale credito ritenuta conseguente alla risoluzione del contratto per inadempimento del committente.

La censura è fondata nei limiti delle argomentazioni che seguono.

La revoca del decreto ingiuntivo è stata ineccepibilmente pronunciata in ragione dell'eccedenza, valutata *ex ante*, del credito portato dal provvedimento rispetto a quello in effetti all'epoca maturato per il 2° SAL (eccedenza per £ 13.119.595, conseguente all'erronea apposizione in via provvisoria dell'importo di £ 42.000.000 per il materiale giacente, in luogo di £ 28.880.405, pari al 50% del totale stimato).

Tuttavia, alla successiva – e non impugnata dal committente- attribuzione all'impresa a titolo risarcitorio (anche) del saldo dovuto per detto materiale non posto in opera, è seguita per la medesima voce la liquidazione di £ 15.760.810, che apparentemente incongrua per difetto, in quanto non corrispondente al residuo 50% del totale di £ 57.760.811 (considerando anche l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo recante per la voce in argomento il maggiore importo di £ 42.000.000, poi ridotto a £ 28.880.405), non risulta adeguatamente argomentata e, quindi, giustificata.

2. "Violazione e falsa applicazione degli artt. 35 DPR 1063/62 ed art. 4 L. 741/81 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia." Si censura l'omessa attribuzione degli interessi moratori previsti dal CGAOP sui lavori previsti in contratto, eseguiti e stimati dalla P.A., contestando che la pronuncia di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del committente consenta di escludere indistintamente l'applicazione di tali interessi moratori a tutti gli importi dovuti all'appaltatore.

La censura è fondata limitatamente al periodo anteriore alla domanda di risoluzione dell'appalto, durante il quale si è prodotto l'ulteriore e non risarcito pregiudizio da ritardo nel pagamento della seconda rata in acconto del compenso per i lavori eseguiti.

In materia di appalto di opere pubbliche, infatti, l'appaltatore, ai sensi dell' art. 35 del capitolato generale approvato con d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, nell'ipotesi di ritardo dei pagamenti delle rate di acconto ha in ogni caso diritto alla corresponsione degli interessi moratori nella misura e con le decorrenze ivi indicate. Pertanto, anche nel caso di risoluzione dell'appalto per inadempimento dell'Amministrazione committente, sulle somme dovute all'appaltatore in conseguenza dello scioglimento del rapporto, per le voci che attengono al pagamento delle rate già maturate per i lavori eseguiti, a differenza che per le altre voci di credito dell'impresa (valore dei materiali esistenti in cantine, decimo dei lavori non eseguiti, ed altre eventuali), spettano gli interessi moratori nella misura ed alle condizioni sopraindicate (sul tema, v. cass.

1983/7150). D'altra parte anche non impugnata in sede di opposizione al decreto ingiuntivo appare la statuizione concernente la debenza di tali interessi moratori.

3. "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia."

Il ricorrente si duole che la rivalutazione dei prezzi contrattuali, attribuiti a titolo risarcitorio, sia stata effettuata con decorrenza dal 3.01.1991, data di notifica della domanda di risoluzione, e non invece dal 14.03.1989, data del contratto o, in subordine, dall'8.5.1990 data di redazione del 2° SAL.

La censura non ha pregio.

Non essendo stato contestato il criterio in concreto applicato per liquidare il risarcimento del danno ossia il riferimento ai prezzi contrattuali attualizzati, la decorrenza della rivalutazione e degli interessi legali è stata correttamente riferita al momento della proposizione della domanda di risoluzione, in cui a carico del committente era anche sorta la correlata obbligazione di risarcimento.

4. "Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 L. 741/81, art. 20 DM 257/1895 e DPR 597 del 22.9.1973. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia."

5. "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1458 c.c., art. 14 L. 741/81, art. 20 DM 257/1895 e DPR 597 del 22.9.1973.

Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.”

Con entrambi i motivi, che strettamente connessi consentono esame unitario, il ricorrente si duole del diniego di risarcimento (anche) del pregiudizio per maggiori oneri generali e per improduttiva utilizzazione dei macchinari, sostenendo in sintesi che, non avendo potuto ultimare i lavori appaltati, tali oneri non erano stati riassorbiti dal pagamento dell'intero corrispettivo contrattuale, e che il blocco del cantiere conseguente pure alle conclamate e mai sanate carenze progettuali ne avrebbe dovuto imporre l'attribuzione, non potendosi negare all'impresa il diritto ad essere risarcita del danno subito durante l'illegittimo periodo di inattività.

Le censure sono inammissibili in quanto non pertinenti al *decisum*.

Il rigetto della pretesa risarcitoria in argomento è stato fondato sul rilievo, evidentemente coerente con gli estremi della domanda, secondo cui nel periodo 2.2.90- 31.12.1990 non vi era stata alcuna illegittima sospensione dei lavori e conseguente improduttività in concreto del cantiere addebitabile al committente. Tale motivazione, da intendersi anche secondo il significato proprio che alla sospensione dei lavori attribuisce l'art. 30 del dpr n.1063/62, è rimasta sostanzialmente incensurata mentre nuova appare la prospettazione della incidenza negativa delle emerse difficoltà operative sul completamento dell'opera appaltata e sostanzialmente in termini di lucro cessante per le opere ineseguite.

6. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1458 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Omessa, insufficiente e

contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.”. Si censura l’omessa attribuzione del ristoro per le sostenute spese di progettazione per le opere in cemento armato, ammontate a £ 15.000.000, trattandosi di prestazione necessaria ed indispensabile effettuata in favore della committente.

Anche tale motivo non ha pregio.

Il diniego di rimborso è stato, infatti, ineccepibilmente riferito al fatto, non contestato, che la progettazione delle opere in c.a. era stata contrattualmente posta a carico dello stesso appaltatore e, quindi, fondato sul rilievo esaustivo che la relativa spesa non poteva essere ricondotta all’ambito del danno emergente. Né alla luce dell’accordo negoziale può, con evidenza, rilevare il fatto che si trattasse o meno di un costo necessario ed indispensabile o ancora quali fossero i motivi che avevano indotto l’appaltatore ad assumere l’obbligo di sostenerlo.

Conclusivamente il ricorso principale va accolto limitatamente alle censure concernenti sia la debenza degli interessi moratori ex art. 35 del dpr n. 1063 del 1962 sull’importo capitale dovuto quale secondo pagamento in conto del corrispettivo dell’appalto e sia il vizio di motivazione inerente alla liquidazione del saldo del ristoro accordato per la voce relativa al materiale approvvigionato e non posto in opera.

Pertanto la sentenza impugnata va cassata *in parte qua*, con conseguente assorbimento del settimo motivo del ricorso principale con cui si deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.” in riferimento alla

statuizione di compensazione parziale delle spese processuali relative ai pregressi due gradi di merito, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce, che statuirà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi principale ed incidentale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, accoglie nei sensi di cui in motivazione i primi sei motivi del ricorso principale, assorbito il settimo, cassa la sentenza impugnata relativamente alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2007

Il Cons.est.

Il Presidente

IL CANCELLIERE  
Alfonso Madalenti

IL CANCELLIERE  
Deposito in Cancelleria  
09 OTT 2007